



COMUNE di CEPPALONI

Piazza C. Rossi n.1 - 82010 – Ceppaloni (BN)

(Provincia di BENEVENTO)

Tel 0824 66511 - Fax 0824 66504

Codice Fiscale 80004080620

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LE ATTIVITA'
DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore a 100.000,00 euro**

Sommario

Art. 1 - Oggetto della disciplina	3
Art. 2 – Definizione di attività di verifica	3
Art. 3 - Istituzione dell’Albo	3
Art. 4 – Campo di applicazione	4
Art. 5 – Struttura dell’Albo	4
Art. 6 - Preventiva pubblicazione.....	5
Art. 7 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo.....	5
Art. 8 - Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi	6
Art. 9 - Cancellazione dall’Albo	6
Art. 10 - Procedura per la cancellazione	7
Art. 11 – Modalità di Utilizzo dell’elenco	7

Art. 1 - Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici abilitati alle attività di verifica dei progetti finalizzata alla validazione, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della linea guida ANAC n.1/2016, del Comune di Ceppaloni (BN).
2. Il presente Regolamento, in seguito alla sua approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul profilo del committente (sito istituzionale del Comune di Ceppaloni (BN)).

Art. 2 – Definizione di attività di verifica

La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione e la rispondenza all'art. 23 del codice;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

Art. 3 - Istituzione dell'Albo

1. Gli operatori economici da individuare dovranno avere idonei requisiti d'idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economia-finanziaria che saranno specificati meglio in seguito e saranno classificati nell'Albo per le categorie di cui alla tabella Z1 di cui al D.M. 17 giugno 2016 (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) recante l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (pubblicato su G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
2. L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento. Si procederà, dopo la prima stesura, all'aggiornamento dell'Albo con cadenza annuale.

I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6):

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità;

- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità;

Art. 4 – Campo di applicazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8). La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori.
2. L'inclusione dell'operatore nell'albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di servizi e la Stazione Appaltante non è in alcun modo vincolata nei confronti dei soggetti iscritti.
3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7).

Art. 5 – Struttura dell'Albo

1. Il processo relativo alla prestazione di servizi di verifica, ivi compreso la fase di affidamento è gestito da specifica procedura attuata dall'Ufficio Tecnico.
2. L'albo degli operatori economici abilitati ai servizi di verifica dell'Ente comunale è costituito da un unico elenco ove gli operatori saranno selezionati anche in funzione delle categorie di opere di cui alla tabella Z1 del DM 17 giugno 2016 ed altre attività di ingegneria ed architettura connesse.

3. Ciascun operatore economico professionista di fiducia, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica, potrà chiedere di essere iscritto. Nell'ambito dell'elenco ciascun operatore dovrà dichiarare l'importo complessivo dei servizi di ingegneria ed architettura specifici e pertinenti svolti negli ultimi dieci anni distinguendoli per categoria d'opera e grado di complessità ove rientranti nelle categorie della tabella Z1. L'operatore economico, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica, è tenuto ad allegare un elenco dei servizi svolti indicando il committente, l'oggetto del lavoro, la natura della prestazione, il periodo di esecuzione del servizio, la distinta degli importi suddiviso per categoria d'opera e grado di complessità.

I servizi di ingegneria ed architettura di cui sopra valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati, nel decennio, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia), che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

I professionisti dovranno possedere l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di

appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza.

E' vietato a ciascun operatore economico di partecipare contemporaneamente singolarmente e come componente di un'associazione di operatori economici nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

Art. 6 - Preventiva pubblicazione

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione permanente di apposito avviso sul sito Internet istituzionale e contemporanea trasmissione agli Ordini Professionali nazionali e territoriali, ed ha carattere aperto e, quindi, sempre vigente.
2. L'avviso e l'eventuale disciplinare devono riportare le seguenti indicazioni:
 - a. modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
 - b. i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l'iscrizione all'albo;
 - c. elenco della eventuale documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
3. L'Albo diviene esecutivo mediante provvedimento di approvazione, sia in sede di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti.

Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Gli operatori economici (sia in forma di persona fisica che societaria) che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione, che saranno riportati nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo e sui modelli per l'iscrizione disponibili sul sito internet istituzionale.
2. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di carattere generale o professionale. Essi sono comunque invitati a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione ogni tre anni dall'iscrizione all'Albo. In caso di assenza di comunicazione del rinnovo dell'iscrizione allo scadere del terzo anno solare l'operatore sarà cancellato.
4. Gli operatori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare all'Ente qualsiasi variazione dei requisiti generali, professionali o di qualificazione posseduti o dei dati autocertificati. La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione dall'elenco e il non inserimento nello stesso per due anni dalla data di cancellazione.

5. Le modalità di affidamento dei servizi di verifica restano disciplinate dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida ANAC – D.Lgs. 81/08).
6. Gli operatori economici professionisti di fiducia che richiedono l'iscrizione all'Albo devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) nonché l'abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma digitale.

Art. 8 - Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi

1. Le domande, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico.
2. L'UTC comunale provvede all'istruttoria delle domande pervenute ed, a campione, alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e determina l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda, evidenziando in caso di rigetto i motivi che ostano all'accoglimento.
3. L'Amministrazione provvede alla revisione dell'Albo ed al suo aggiornamento con cadenza annuale provvedendo alla pubblicazione della versione aggiornata dell'Albo prendendo ad esame tutte le domande pervenute entro l'anno precedente.
4. In occasione della revisione periodica dell'Albo si procederà:
 - a) all'inserimento delle nuove iscrizioni;
 - b) alla modifica, se necessario, di dati relativi ai professionisti precedentemente iscritti;
 - c) alla cancellazione totale o parziale dei professionisti nei casi previsti all'art 9.

L'albo aggiornato degli operatori economici verrà pubblicato con cadenza annuale sul sito istituzionale. Fino alla pubblicazione del nuovo elenco vige l'elenco dell'anno precedente.

Art. 9 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a. per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 7;
 - b. quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - c. quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività;
 - d. nei casi di mancata ottemperanza alle vigenti normative;
 - e. in caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
 - f. qualora con l'iscritto sia in corso un contenzioso discendente da contratti conclusi con il medesimo;
 - g. qualora l'operatore economico non abbia risposto ad almeno tre inviti consecutivi appartenenti allo stesso elenco;
 - h. qualora l'operatore per tre anni consecutivi non abbia rinnovato la domanda di iscrizione.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 10 - Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, relativamente ai punti *a,b,c,d,e,f* e *g*, il Responsabile UTC dà comunicazione, a mezzo PEC, al legale rappresentante dell'operatore economico dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni.
Trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile UTC si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione parziale o totale a seconda dei casi, dall'Albo.
2. Nel caso previsto dall'articolo precedente al punto *h*), il Responsabile UTC non dà comunicazione e provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Art. 11 – Modalità di Utilizzo dell'elenco

1. Per l'affidamento, il **RUP** individua l'operatore economico da interpellare con il criterio della rotazione, valutando i curricula pervenuti anche in funzione degli importi di servizi di ingegneria precedentemente effettuati.
2. Non è consentito il cumulo di incarichi il cui importo totale superi la soglia di rilevanza comunitaria nell'arco temporale intercorrente tra due aggiornamenti (calcolo su base annua).
3. Per servizio di verifica di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento con negoziazione diretta con il soggetto selezionato dal RUP sulla base del curriculum ritenuto più aderente alle esigenze dell'Amministrazione comunale.
4. Per servizio di verifica di importo pari o superiore 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, si procederà ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e delle linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14.09.2016, demandando le relative procedure alla Centrale Unica di Committenza. L'invito verrà esteso a n.5 professionisti dell'Albo qualificati per la specifica attività, utilizzando il criterio sia della rotazione che del sorteggio in presenza di più operatori economici qualificati.